
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Opposizione della P.A. avverso il precetto intimato prima del decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo: opposizione all'esecuzione

L'opposizione proposta dalla P.A. avverso il precetto intimato prima del decorso del termine, previsto dal D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 14, (convertito in L. 28 febbraio 1997, n. 30), così come modificato dalla L. n. 388 del 2000, art. 147, di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, deve qualificarsi come opposizione all'esecuzione e non come opposizione agli atti esecutivi.

Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza del 17.2.2015, n. 3133

...omissis...

1.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 615 c.p.c., nonché del D.L. n. 669 del 1996, art. 14, comma 1, convertito in L. n. 30 del 1997, e successive modifiche (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Lamenta che la notifica del titolo esecutivo e del precetto hanno la sola funzione di avvertire il debitore del prossimo inizio dell'esecuzione, non ancora pertanto iniziata, sicché l'opposizione proposta dalla ASL doveva ritenersi opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., e non agli atti esecutivi, tanto più che il D.L. n. 669 del 1996, convertito in L. n. 30 del 1997, e successive modifiche, pone un necessario intervallo tra la notifica del titolo esecutivo e quella del precetto a pena di nullità di quest'ultimo.

Il motivo è fondato ed assorbe l'intero ricorso.

Ed invero questa Corte ha più volte osservato che l'opposizione proposta dalla P.A. avverso il precetto intimato prima del decorso del termine, previsto dal D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 14, (convertito in L. 28 febbraio 1997, n. 30), così come modificato dalla L. n. 388 del 2000, art. 147, di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, deve qualificarsi come opposizione all'esecuzione e non come opposizione agli atti esecutivi. La disposizione citata pone infatti un intervallo tra la notifica del titolo esecutivo e quella del precetto, prima del quale l'esecuzione forzata non può essere intrapresa: pertanto, il decorso del termine legale diviene condizione di efficacia del titolo esecutivo, la cui inosservanza, per l'inscindibile dipendenza del precetto dall'efficacia esecutiva del titolo che con esso si fa valere, rende nullo il precetto intempestivamente intimato, con la conseguenza che la relativa opposizione si traduce in una contestazione del diritto di procedere all'esecuzione forzata e integra un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., comma 1, non concernendo solo le modalità temporali dell'esecuzione forzata (Cass. ord.n. 4357/10, Cass. n. 952/12; Cass. n. 7360/09; Cass. n. 23084/05; Cass. n. 19966/05).

Tale lettura della norma di cui al D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 14, è confermata dalla norma interpretativa introdotta con il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 44, comma 3, convertito in L. 24 novembre 2003, n. 326, con la quale è stato sancito il divieto di procedere alla notifica del precetto prima del decorso del citato termine.

Il ricorso deve pertanto accogliersi, restando assorbito il secondo subordinato motivo con cui la ASL lamenta la violazione dell'art. 617 c.p.c., qualora la fattispecie avesse dovuto inquadrarsi come opposizione agli atti esecutivi; la sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio ad altro giudice per l'ulteriore esame della controversia, oltre che per la regolamentazione delle spese, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità.

p.q.m.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Chieti in persona di diverso giudice. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 25 novembre 2014.